

## LE NOVITÀ IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO INTRODOTTE DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162

\*\*\*

### Sommario:

1. <i>La legge 10 novembre 2014, n. 162</i> .....	2
2. <i>La convenzione di negoziazione assistita</i> .....	2
2.1. <i>Ambito di applicazione</i> .....	3
2.2. <i>L'iter del procedimento</i> .....	3
3. <i>Procedimento innanzi all'ufficiale di stato civile</i> .....	4
3.1. <i>Ambito di applicazione</i> .....	4
3.2. <i>Il contenuto dell'accordo. I limiti.</i> .....	5
3.3. <i>Il procedimento</i> .....	5

\*\*\*

## 1. LA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162.

Il decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con legge del 10 novembre 2014, n. 162<sup>1</sup> prevede una serie di interventi normativi finalizzati a favorire la composizione delle controversie in sede non giurisdizionale. Il fine perseguito è quello di ridurre la durata dei procedimenti.

Con riguardo al diritto di famiglia, la legge introduce due procedimenti non giurisdizionali per la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il suo scioglimento, e ancora per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tali modalità sono semplificate rispetto a quelle previste disciplina preesistente<sup>2</sup>, che rimane comunque in vigore.

Il primo dei due procedimenti introdotti dal decreto 132/2014 è la “convenzione di negoziazione assistita”, disciplinata dall’art 6; l’altro, previsto dall’ art. 12 dello stesso decreto, si svolge davanti all’ufficiale dello stato civile.

Occorre fin da subito dire che, secondo quanto disposto dal D.l. 132/2014, **l'accordo** raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita o a seguito del procedimento innanzi all’ufficiale di stato civile **produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali** che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio<sup>3</sup>.

## 2. LA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La Convenzione di negoziazione assistita è definita dall’art. 2, comma 1, del D.l. 132/2014 come *“un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati”*. In tale atto i coniugi devono precisare il termine entro cui sarà concluso l’accordo che comporrà la controversia. Tale termine in ogni caso non può essere inferiore a un mese, né superiore a tre, salva la possibilità di una proroga concordata dalle parti per ulteriori trenta giorni.

Per quanto riguarda gli oneri formali, la convenzione deve essere redatta in **forma scritta a pena di nullità**. La convenzione deve inoltre essere conclusa con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni alla convenzione, e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

---

<sup>1</sup> Il testo del decreto, come modificato dalla legge di conversione, è reperibile all’indirizzo: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;132!vig> . Quando nel testo si farà riferimento al D.l. 132/2014, si intende riferirsi al testo nella versione che risulta dalla legge di conversione, l. 162/2014.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda l’esame di tale disciplina si rimanda a Pietro Trimarchi, *Istituzioni di Diritto Privato*, XX ed., Milano, 2014, pp. 709 ss., oppure a Luca Nivarra, Vincenzo Ricciuto, Claudio Sconamiglio, *Diritto Privato*, II ed., Torino, 2013, pp. 851 ss.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda gli effetti provvedimenti si rimanda nuovamente a Pietro Trimarchi, *Istituzioni di Diritto Privato*, XX ed., Milano, 2014, pp. 709 ss.; Luca Nivarra, Vincenzo Ricciuto, Claudio Sconamiglio, *Diritto Privato*, II ed., Torino, 2013, pp. 851 ss.

## 2.1. Ambito di applicazione

Per quanto riguarda i **cas** in cui è possibile concludere una convenzione di negoziazione assistita, l'art. 6 del D.l. 132/2014 dispone che questa può essere usata dai coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di:

- **separazione**
- **cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio** nei casi previsti dall'art. 3, 1 comma, n. 2, lett. b. della l. 898/1970, e dunque quando siano trascorsi tre anni dalla sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale fra i coniugi, o dall'omologazione della separazione consensuale
- **modifica delle condizioni di separazione o di divorzio**

## 2.2. L'iter del procedimento

Una volta stipulato l'accordo, il procedimento si differenzia a seconda che la coppia abbia figli minori, figli maggiorenni incapaci<sup>4</sup>, portatori di handicap grave o ancora economicamente non autosufficienti<sup>5</sup>. Nel caso in cui questi non vi siano, l'accordo raggiunto viene trasmesso al Procuratore della Repubblica (PM) presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta. Poiché il controllo è, appunto, di regolarità, qualora il nullaosta non venga apposto, le parti per ottenerlo, dovranno regolarizzare l'accordo o la convenzione nel senso indicato dal PM<sup>6</sup>.

**In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al PM presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Qualora il PM ritenga che l'accordo non risponda a tale interesse, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che provvede.**

Nel caso in cui l'accordo non sia autorizzato, l'art. 6 del D.l. 132/2014 prevede, come già detto, che questo sia trasmesso al Presidente del Tribunale, che "provvede"; la norma è poco chiara sul tipo di procedimento da seguire in questi casi. Sul punto si è espresso il Tribunale di Torino (sez. VII), con provvedimento del 15

---

<sup>4</sup> Sull'incapacità si veda: Pietro Trimarchi, *Istituzioni di Diritto Privato*, XX ed., Milano, 2014, pp. 58 ss., oppure Luca Nivarra, Vincenzo Ricciuto, Claudio Sconamiglio, *Diritto Privato*, II ed., Torino, 2013, pp. 132 ss.

<sup>5</sup> La nuova normativa non riconosce ai genitori la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per accordarsi sull'affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Per una critica di tale previsione: [http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-negoziiazione-assistita-nelle-cause-di-separazio\\_04-02-2015.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-negoziiazione-assistita-nelle-cause-di-separazio_04-02-2015.php).

<sup>6</sup> Per un esame critico di tale procedimento: [http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-negoziiazione-assistita-nelle-cause-di-separazio\\_04-02-2015.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-negoziiazione-assistita-nelle-cause-di-separazio_04-02-2015.php), specificatamente al punto 4.1.

gennaio 2015<sup>7</sup>, affermando che nel caso in cui i coniugi aderiscano ai rilievi fatti dal PM, su cui si fonda il diniego di autorizzazione, allora il Presidente del Tribunale potrà autorizzare l'accordo. Secondo l'interpretazione del Tribunale di Torino nel caso in cui le parti non intendano aderire ai rilievi fatti dal PM, si ricorrerà alle forme giurisdizionali di separazione, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, o ancora di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio<sup>8</sup>.

**La differenza dei due procedimenti si comprende in ragione dell'interesse tutelato;** nel secondo procedimento è previsto un controllo dell'accordo maggiormente penetrante – e dunque un'autorizzazione e non un nullaosta – in quanto l'ordinamento ritiene meritevole di tutela l'interesse dei figli<sup>9</sup>, e dunque prevede un controllo intenso su quanto deciso dai coniugi. Nel caso in cui la necessità della tutela dei figli non sia presente, e dunque nel primo caso, il legislatore ha previsto solamente un controllo di regolarità, volto ad accertare la correttezza del procedimento.

A seguito del nullaosta o dell'autorizzazione del PM l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere copia autenticata dell'accordo entro il termine di dieci giorni all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

L'accordo viene poi annotato nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio, e iscritto nei registri dell'archivio dell'ufficio dello stato civile.

### **3. PROCEDIMENTO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE**

L'art 12 del D.l. 132/2014, come modificato dalla legge di conversione, introduce la possibilità che i coniugi possano concludere, davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno di loro, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo circa la separazione, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio e in alcuni casi il divorzio.

#### **3.1. Ambito di applicazione**

Per quanto riguarda i **cas**i in cui è possibile raggiungere questo tipo di accordo l'art. 12 del D.l. 132/2014 dispone che questo può essere usato dai coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di:

- **separazione personale,**
- **cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio** nei casi

---

<sup>7</sup> Il provvedimento è consultabile all'indirizzo:

[http://www.osservatoriofamiglia.it/moduli/17505773\\_\\_negoziat.%20assistita%20Trib.%20Torino%2025%2001%202015.pdf](http://www.osservatoriofamiglia.it/moduli/17505773__negoziat.%20assistita%20Trib.%20Torino%2025%2001%202015.pdf)

<sup>8</sup> Per i riferimenti ai manuali, si veda la nota 2.

<sup>9</sup> L'interesse dei figli è tutelato in maniera forte dal nostro ordinamento. Si vedano in questo senso l'art. 30 Cost. e gli artt. 315 *bis* e ss. del Codice Civile, su cui, brevemente, Pietro Trimarchi, *Istituzioni di Diritto Privato*, XX ed., Milano, 2014, p. 718, oppure Luca Nivarra, Vincenzo Ricciuto, Claudio Sconamiglio, *Diritto Privato*, II ed., Torino, 2013, pp. 876 ss.

previsti dall'art. 3, 1 comma, n. 2, lett. b. della l. 898/1970, e dunque quando siano trascorsi tre anni dalla sentenza, passata in giudicato, di separazione giudiziale fra i coniugi, o dall'omologazione della separazione consensuale,

- **modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.**

A differenza del procedimento di negoziazione assistita, **questo procedimento non può essere seguito in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.** La *ratio* della norma si rinviene nel minor controllo che questo procedimento permette circa il contenuto dell'accordo.

### **3.2. Il contenuto dell'accordo. I limiti.**

Il già citato art. 12 dispone che l'accordo *“non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”*. La circolare 19/2014 del Ministero dell'Interno<sup>10</sup> afferma che la *ratio* di tale previsione è quella di *“escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile”* e dunque che va *“esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti?”*. Tale previsione, così interpretata, limita fortemente l'ambito di applicazione della norma, in quanto normalmente con la separazione e il divorzio vengono regolati anche alcuni rapporti patrimoniali fra i coniugi. L'accordo si sostanzierà dunque nella dichiarazione delle intenzioni dei coniugi, ma non potrà prevedere atti a contenuto patrimoniale.

### **3.3. Il procedimento**

Il procedimento in esame è più semplice di quello previsto nel caso di negoziazione assistita e prevede che *“l'ufficiale dello stato civile ricev(a) da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate”* (art. 12 , D.l. 132/2014 ), o ancora **modificare le condizioni di separazione e divorzio.**

**Il procedimento si differenzia a seconda che questo sia finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio o se invece sia diretto a conseguire la separazione personale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio. Nel primo caso, dopo che sono state ricevute le dichiarazioni dei coniugi dall'ufficiale**

---

<sup>10</sup> Consultabile all'indirizzo: [http://questionegiustizia.it/doc/Min\\_Interno\\_circolare\\_n.19-2014.pdf](http://questionegiustizia.it/doc/Min_Interno_circolare_n.19-2014.pdf)

di stato civile, **l'atto che contiene l'accordo è immediatamente compilato e sottoscritto. Nei casi di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o ancora di scioglimento del matrimonio invece l'ufficiale di stato civile**, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé almeno trenta giorni dopo per confermare l'accordo. In questo caso **vi è dunque un periodo di ripensamento garantito ai coniugi.**

La legge 162/2014 ha poi previsto che l'accordo sia annotato nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio, e iscritto nei registri dell'archivio dell'ufficio dello stato civile.